

**PROCEDURA APERTA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI SEPOLTURA N. 56 PARTE OVEST PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIA FOSCOLO - CUP B57H16000780004 - CIG 7254160235.**

Con verbale di gara prot. n.31273 del 19/2/2018, sono state escluse le seguenti imprese:

**Impresa Edile Abruscato geom. Giovanni**

- il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) non ha dichiarato nessun subappalto.

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, ha previsto la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale",

l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Edile Abruscato geom. Giovanni viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 20/2/2018.

**IRTE Costruzioni s.r.l.**

- il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) dichiara di voler subappaltare "lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 entro il limite del 30%".

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, ha previsto la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale",

l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa IRTE Costruzioni s.r.l. viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 20/2/2018.

**Costruzioni Edili Monieri Armando s.r.l.**

- il concorrente, in possesso di qualificazione SOA nella Cat. OG1 prevalente, nell'istanza di partecipazione (Campo56\_Dich) dichiara di voler subappaltare "opere della categoria prevalente OG1 in misura di legge".

Considerato che il bando di gara punto II.2) lett. d) lavorazioni di cui si compone l'intervento, ha previsto la Cat. OG1 prevalente e la Cat. OS3 scorporabile e che il bando ha espressamente prescritto altresì "Le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS3, soggette a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione SOA; in mancanza di qualificazione dovranno essere interamente subappaltate, ad imprese con idonea qualificazione e perciò indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare (specificando la relativa categoria e percentuale di subappalto) o realizzate

mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale”,  
l'impresa, priva della qualificazione SOA nella cat. OS3 scorporabile, non ne ha dichiarato il subappalto obbligatorio.

Trattandosi di irregolarità non sanabile, essendo il concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa Costruzioni Edili Monieri Armando s.r.l. viene esclusa dalla gara.

La presente esclusione è stata comunicata via pec in data 20/2/2018.